



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali
email: entilocali.pref_laquila@interno.it

V E R B A L E

Il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 16.30, presso la Prefettura dell'Aquila, si è svolta la riunione dei rappresentanti delle Forze di Polizia e della Regione Abruzzo al fine di concordare le norme attinenti alla disciplina della campagna elettorale relativa alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio.

Alla riunione presieduta dal Viceprefetto Vicario Dott.ssa Trematerra, assistita con funzioni di segretario dal sig. Bernardino Coletta, è presente il Dott. Rinaldo Pezzoli, Viceprefetto Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale della Prefettura.

Sono presenti i rappresentanti delle Forze di Polizia e della Regione Abruzzo evidenziati nell'elenco allegato che forma parte integrante del presente verbale.

Risultano assenti, benché convocati, i rappresentanti dei partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni.

Il Viceprefetto Vicario, nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento ai convenuti, sottolinea l'esigenza che la prossima campagna elettorale si svolga con regolarità, nella piena osservanza delle disposizioni di legge e sia improntata ad una correttezza di rapporti tra le parti politiche.

Evidenzia che nella riunione odierna si provvederà al commento ed alla disamina delle consolidate regole che disciplinano la propaganda elettorale e che le risultanze della riunione, così come avvenuto anche in occasione delle precedenti consultazioni, saranno riportate in un verbale che formerà "stato" anche per coloro che non hanno preso parte all'incontro.

Premesso che la disciplina della propaganda elettorale è quella stabilita dalla legge 4/4/1956 n. 212, come modificata dalla legge 24/4/1975, n. 130, dalla legge 10/12/1993 n. 515 e dall'articolo 1 comma 400 lett. h) n. 3) della legge 27.12.2013, n. 147, il Dott. Pezzoli provvede alla lettura di un elaborato, che di seguito si trascrive integralmente, contenente un'ipotesi d'accordo, con l'intesa che, al termine della lettura, i partecipanti potranno formulare eventuali osservazioni e suggerimenti.

COMIZI ELETTORALI

Uso di altoparlanti

Allo scopo di assicurare il pieno rispetto delle libertà democratiche, verrà svolta dai partiti e movimenti politici e/o dai rappresentanti delle liste ammesse alla competizione elettorale ogni possibile opera di persuasione presso i propri aderenti perché non abbiano a verificarsi azioni di disturbo durante i comizi.

In particolare, durante lo svolgimento di un comizio, gli altri partiti o gruppi dovranno astenersi dal far affluire nelle località interessate altoparlanti mobili o altri mezzi che possano disturbare la manifestazione e dal distribuire opuscoli, giornali o manifesti di propaganda in genere.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e limitatamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e/o di quello precedente.

Si rammenta che tale attività è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero, nel caso in cui venga svolta sul territorio di più Comuni, del Prefetto (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 24.4.1975, n. 130 e dell'articolo 49, comma 4, del DPR 16.9.1996, n. 610).

I mezzi acustici a bordo di automezzi per l'annuncio di comizi saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno lontani da piazze, strade e locali ove sono in atto comizi elettorali nonché da ospedali, cliniche, chiese, scuole e convivenze civili e militari.

La trasmissione di musiche che generalmente precedono lo svolgimento dei comizi è tassativamente limitata a mezz'ora prima dell'inizio del comizio stesso.

Orario dei comizi

Tanto nei giorni feriali che in quelli festivi i comizi all'aperto saranno consentiti soltanto dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00, intendendo quest'ultimo termine come finale e tassativo, ad eccezione dei giorni di sabato nei quali il termine è esteso fino alle ore 24,00.

Per i comizi da tenere nelle aree antistanti agli stabilimenti industriali ubicati fuori dei centri abitati si prescinde dall'intervallo 13,30/16,00.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale - venerdì 8 febbraio - la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24,00.

I comizi nelle stesse località dovranno essere intervallati tra di loro di almeno 15 minuti al fine di consentire l'allontanamento del pubblico non interessato.

In occasione di feste religiose e patronali non saranno tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni religiose esterne (processioni).

Anche i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgano durante il periodo della campagna elettorale sono soggetti alla disciplina di cui alle leggi innanzi richiamate che prevedono, in particolare, le affissioni negli spazi esclusivi a ciò destinati, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o aperto al pubblico e limitazioni all'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili.

Dette manifestazioni, ovviamente, non potranno aver luogo né durante i giorni della votazione, né durante il giorno precedente, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.

Luogo dei comizi

I Comuni, all'inizio della campagna elettorale, provvederanno a designare le piazze e gli spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, convitti e convivenze, mentre i partiti ed i gruppi politici si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

L'avvicendamento dei vari partiti o gruppi politici nei luoghi pubblici dei comuni della provincia avverrà a turno e in modo tale che tra un comizio e l'altro da tenere nello stesso luogo intercorra un intervallo di almeno quindici minuti, tempo utile per consentire il deflusso dei partecipanti al precedente comizio, **fermo restando che la durata di ciascun comizio non potrà essere superiore a un'ora e un quarto a decorrere dall'ora fissata per il comizio.**

Le manifestazioni di propaganda politica diverse dai comizi usuali (spettacoli musicali, teatrali ecc.) sono disciplinate dalle stesse modalità stabilite per i comizi tradizionali e sono tenute nei luoghi concessi o concordati con i Comuni.

Prenotazione dei comizi

L'uso delle piazze e degli altri luoghi destinati ai comizi dovrà essere richiesto ai Comuni esclusivamente **nei due giorni precedenti quelli dei comizi stessi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.**

La domanda di prenotazione deve riguardare un solo comizio e deve essere presentata presso gli uffici comunali che provvederanno all'immediata protocollazione o, comunque, ad apporre l'indicazione della data e dell'ora di presentazione.

Entro le ore 14,00 della giornata precedente a quella fissata per il comizio, il Comune provvederà a comunicare al richiedente la concessione effettuata.

I partiti politici e le liste concorrenti s'impegnano a presentare le istanze ed a segnalare ai Comuni il nominativo e il numero di telefono di una persona responsabile.

Al fine dell'assegnazione del luogo del comizio varrà la priorità di presentazione delle richieste scritte; le prenotazioni a mezzo telefono non saranno tenute in considerazione.

Per i comizi da tenersi nell'ultimo giorno di venerdì 8 febbraio prossimo non si applica il criterio della priorità e qualora non venga raggiunto accordo tra i richiedenti si procederà al sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli oratori.

Il sorteggio sarà effettuato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque **non oltre le ore 14,00 del giorno precedente**, in sede di comitato interpartitico convocato dal Sindaco.

Durata dei comizi.

L'uso della piazza o del luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata complessiva di un'ora e mezza (compreso il tempo necessario per rendere libero il luogo).

Nei comizi non è ammesso il contraddittorio e nei Comuni ove vi sia la disponibilità di disporre di più piazze, non possono essere tenuti comizi contemporaneamente da più partiti in località distanti meno di duecento metri, salvo i casi eccezionali che possono interessare i comizi da svolgersi in luoghi chiusi.

Durante lo svolgimento dei comizi è vietata la distribuzione di volantini o stampati contenenti propaganda di partito diverso da quello che sta tenendo il comizio.

Affinché possano disporsi per tempo i servizi di Ordine Pubblico, i Comuni daranno comunicazione alle Autorità di Polizia competenti (Commissariati di P.S. o Stazioni dei Carabinieri) delle avvenute concessioni delle piazze e/o degli altri luoghi destinati ai comizi, con l'indicazione dell'ora e della località.

Dette Autorità di Polizia provvederanno ad informare la Questura.

SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI

L'affissione del materiale di propaganda elettorale diretta come manifesti murali o altri stampati deve essere effettuata esclusivamente entro gli appositi spazi assegnati dai Comuni, con i criteri e le modalità di cui alle leggi innanzi citate.

I giornali quotidiani o periodici di partito possono essere affissi nelle apposite bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

E' vietata l'affissione e l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle finestre e sui balconi, **anche nel caso in cui l'immobile sia sede di un comitato elettorale.**

Le sedi dei comitati elettorali sono equiparate alle sedi dei partiti e, in quanto tali, rispetto ad essi è ammessa soltanto l'installazione e/o affissione esterna della semplice indicazione dei nominativi dei candidati e/o delle organizzazioni politiche di riferimento.

Sono inoltre vietate le scritte con vernici e/o bombolette spray, dovunque apposte e in particolare ove si crei contrasto con l'estetica cittadina o con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente.

Prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, i Sindaci provvederanno subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Si rammenta che l'articolo 15 della legge 515/1993 e successive modificazioni e integrazioni dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni Comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

PROPAGANDA ELETTORALE FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E MOBILE

Nel periodo della propaganda elettorale non è consentita in luogo pubblico alcuna forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, escluse le insegne indicanti le sedi di partito.

La propaganda elettorale **mobile** è ammessa soltanto nella forma figurativa e **non luminosa**.

Per quanto attiene al problema della **sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda elettorale figurativa mobile** (le cosiddette "vele" ovvero qualunque altro veicolo o automezzo recante affissioni di propaganda elettorale), atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme, si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno, secondo il quale ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6, legge 4/4/1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

Si conviene, pertanto, che la sosta dei mezzi in questione possa essere ammessa unicamente nei limiti fissati dal codice della strada e **per un periodo non superiore a 15 minuti**.

Il rimessaggio dei veicoli o automezzi recanti affissioni di propaganda elettorale deve avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità.

Qualora siano individuati mezzi mobili quali sedi di partito, comitati elettorali e fiancheggiatori, dovrà essere data comunicazione agli organi competenti dell'ubicazione stabile di detti mezzi. Detta ubicazione andrà ovviamente soggetta alle regole previste e al rispetto del Codice della Strada. I mezzi di che trattasi non potranno essere utilizzati come mezzi di propaganda mobile.

L'installazione di "gazebo" è ammessa a condizione che sia effettuata in occasione delle singole manifestazioni elettorali e nelle immediate vicinanze del palco.

Al di fuori di tale ipotesi, l'installazione è ammessa purché la struttura non presenti raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che richiamino direttamente o indirettamente formazioni politiche o candidati; inoltre, all'interno e all'esterno non potranno essere esposti drappi o striscioni, manifesti e quant'altro riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.

DIVIETO DI LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI

Si ricorda che è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il divieto non riguarda la distribuzione di volantini consegnati isolatamente nelle mani dei passanti o dei partecipanti a una manifestazione.

È vietato, comunque, distribuire volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.

È vietata l'esposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di volantini a contenuto di propaganda elettorale (esempio più ricorrente quello dei volantini "poggiati" sui banconi e/o sui tavolini di bar e altri esercizi pubblici).

CORTEI STAFFETTE MOTORIZZATE ECC.

Per tutto il periodo elettorale non potranno essere effettuati cortei, staffette motorizzate, fiaccolate cittadine, parate e raduni in genere: tuttavia viene salvaguardata l'effettuazione delle manifestazioni religiose, anche di quelle concomitanti con il giorno delle votazioni.

Al fine, poi, di assicurare le esigenze della quiete pubblica e del traffico, i partiti si impegnano a non svolgere propaganda a mezzo di diffusori collocati all'esterno di sedi dei partiti stessi o di abitazioni.

TERMINE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale, anche quella effettuata a mezzo di giornali ed emittenti radio-televisive, cessa, com'è noto, alle ore 24,00 di venerdì 8 febbraio.

Nei giorni destinati alle votazioni è altresì tassativamente vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, comprensiva anche dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili che possano ivi far giungere messaggi propagandistici entro il predetto ambito. Si potrà invece continuare ad affiggere nelle bacheche elettorali di partito.

Si conviene che anche le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o impediti fisici per l'esercizio del diritto di voto non usino contrassegni di partito o altri mezzi di propaganda elettorale.


Si richiama la particolare attenzione dei Comuni sulla necessità di far provvedere alla cancellazione di scritte murali e abusive che attengano a questioni politiche nelle vicinanze dei seggi elettorali.

CONCLUSIONI

Il contenuto del presente verbale sarà puntualmente rispettato da tutte le Forze politiche partecipanti alla consultazione elettorale, benché siano risultati assenti tutti i rispettivi rappresentanti.

Al termine della riunione il Viceprefetto Vicario ringrazia i convenuti rimarcando l'inderogabile esigenza che venga garantito il rigoroso rispetto della normativa sulle affissioni e sul corretto utilizzo degli spazi e dei mezzi elettorali.

Il Viceprefetto Dirigente Ufficio elettorale provinciale
(Dott. R. Pezzoli)



Il Viceprefetto Vicario
(Trematerra)

